



# COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Sud Sardegna – Cap. 09026

**Contrattazione Collettiva Decentrata Anno 2021**

**Definitivo utilizzo economico anno 2021**

**Regolamento PEO**

**Modifiche CCDI 2019/2021 parte normativa**

L'anno 2021, addì 17 del mese di novembre ore 10:56 presso la sala Giunta del Comune di San Speratesi è regolarmente convocata e costituita la Delegazione Trattante per la stipula del CCDI con il seguente O.d.G. "Regolamento PEO anno 2021 - Modifica art. 23 "Indennità di servizio esterno" CCDI parte normativa triennio 2019/2021 - Firma definitivo CCDI 2021 parte economica - Varie ed eventuali";

Sono presenti per la parte pubblica

**Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica:**

Dott. Valentina Marvaldi

**Componenti:**

Dott.ssa Atzori Iride - Assente-

Rag.ra Maria Grazia Pisano - Presente-

Dott.ssa Iose Simbula - Presente-

Ing. Stefania Mameli - Presente-

**Dato atto** della decadenza della RSU aziendale;

**Per la parte sindacale:**

Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- › C.G.I.L. Eugenio Meloni
- › C.I.S.L. Paola Sarigu -partecipa in videoconferenza tramite piattaforma whatsapp-
- › U.I.L. Priamo Foddis

## **PUNTO 1: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI/PEO 2021**

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.06.2019 che ha dato direttive alla delegazione di parte pubblica per attivare le procedure per le progressioni economiche del personale dipendente secondo le indicazioni di cui all'art. 12 del CCDI 2016/2021 parte normativa che testualmente recita: "1. All'interno di ciascuna categoria giuridica di accesso (A, B, B3, C, D) è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche, nel limite delle risorse disponibili, ed è riconosciuta in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato.


2. In sede di Contratto Decentrato Integrativo, annualmente, una quota delle risorse decentrate di parte stabile viene destinata al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è prevista l'attribuzione della progressione economica.

3. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica precedentemente acquisita pari a cinque anni. Al fine del computo del requisito minimo si considera quanto segue:

a) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno per il conteggio della maturazione dell'anzianità di servizio;

b) Il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro pertanto nell'anzianità di servizio si considera anche quella pregressa.

4. I criteri e procedimenti per la selezione saranno disposti con regolamento all'uopo predisposto e approvato in sede di contrattazione integrativa annuale";





**Visto** l'orientamento espresso dall'ARAN con il parere n. 7086 del 13 settembre 2016 in cui si è chiarito che la decorrenza delle progressioni orizzontali non può essere anteriore al primo gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria medesima.

**Visto** inoltre, da ultimo, l'orientamento ARAN CFL 100 in base al quale "...il presupposto del requisito minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione decentrata integrativa, atteso che in materia non può ravvisarsi alcuna deroga negoziale del CCNL alla contrattazione di secondo livello";

**Richiamato** il Regolamento per le progressioni economiche orizzontali del nostro Ente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 109 del 13.11.2019 composto da n. 6 articoli;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15.10.2021 relativa alla integrazione linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa 2021 in cui si è ritenuto di:


- dover integrare la deliberazione Giunta Comunale n. 10/2021 di deliberazione delle direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo della parte economica del fondo risorse decentrate anno 2021 prevedendo una quota delle risorse di parte stabile quantificata in Euro 7.000,00 per le progressioni economiche orizzontali anno 2021 che coinvolgano una percentuale massima del personale di riferimento massima del 50%;
- di dare direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica di procedere a portare in delegazione trattante la modifica del vigente Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 13.11.2019 al fine di adeguarlo agli ultimi orientamenti ARAN in materia; nello specifico il comma 1 dell'art. 3 "Requisiti generali per concorrere alla selezione" è sostituito come segue: **"Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica precedentemente acquisita pari a due anni. Al fine del computo del requisito minimo si considera quanto segue:**
  - a) il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno per il conteggio della maturazione di anzianità di servizio;**
  - b) il personale trasferito da altro Ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro pertanto nell'anzianità di servizio si considera anche quella progressa";**

**Richiamata** l'ipotesi della CCDI 2021 siglata in data 03.11.2021 in cui i territoriali si sono dichiarati d'accordo per l'adeguamento del Regolamento per le progressioni economiche orizzontali alle indicazioni ARAN come sopra meglio specificato;

**Preso atto che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 15.11.2021 si è proceduto ad autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del CCDI definitivo anno 2021, prevedendo pertanto la modifica dell'art. 3 del regolamento per le PEO al fine di adeguarlo agli ultimi orientamenti ARAN in materia ed in cui inoltre in cui sono state fornite direttive per la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021 a partire dal 01.10.2021;

**Ritendo**, pertanto, di procedere alla modifica definitiva dell'art. 3 del suddetto regolamento: "Requisiti generali per concorrere alla selezione" è sostituito come segue: **"Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica precedentemente acquisita pari a due anni. Al fine del computo del requisito minimo si considera quanto segue:**

- a) il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno per il conteggio della maturazione di anzianità di servizio;**
- b) il personale trasferito da altro Ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro pertanto nell'anzianità di servizio si considera anche quella progressa";**





I territoriali concordano per il presente punto.

## **PUNTO 2: MODIFICA ART. 23 "INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO" CCDI PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2019/2021**

**Richiamata** l'ipotesi della CCDI 2021 siglata in data 03.11.2021 in cui:

il Territoriale della UIL, con l'accordo dei territoriali della CGIL e CISL, ha proposto:

- a decorrere dalla data di stipula dell'accordo definitivo, di apportare modifiche al CCDI parte normativa 2019/2021 e nello specifico all'art. 23 "Indennità di servizio esterno" chiedendo che tale articolo venga modificato nel senso di ridurre dal 70% al 50% la percentuale dell'orario lavorativo giornaliero in servizi di vigilanza esterna e di adeguare economicamente l'importo da Euro 1,50 ora a Euro 2,00 ora in armonia con quanto statuito dal comma 2 dell'articolo 56 quinquies del CCNL Funzioni Locali "Indennità per servizio esterno", conformandolo all'importo per l'attività di rischio come previsto dall'art. 31 del CCDI parte normativa 2019/2021;
- a decorrere dall'anno 2022 di adeguare le indennità di funzione art. 24 del CCDI 2019/2021 a quanto previsto dall'art. 33 "Indennità per specifiche responsabilità", stabilendo pertanto l'importo massimo di Euro 500,00;
- a decorrere dall'anno 2022 una nuova valutazione con determinazione delle nuove indennità relative alle specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;

il Territoriale della CISL ha proposto:

- di adeguare l'indennità riconosciuta all'art. 33 comma 2 del CCDI normativo 2019/2021 prevista in Euro 150,00 annui lordi alla cifra di Euro 350,00;

Si concorda per l'approvazione delle modifiche all'art. 23 comma 1 del CCDI parte normativa 2019/2021 come segue, le quali decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente CCDI:

***"1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, per almeno il 50% dell'orario lavorativo giornaliero, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato in Euro 2,00".***

Si concorda per aprire un tavolo di trattativa nell'anno 2022 per le altre proposte presentate dai territoriali della UIL e CISL con decorrenza 2022 stabilendo la data del primo incontro il 19.01.2022.

I territoriali concordano per il presente punto.

## **PUNTO 3: UTILIZZO FONDO PARTE ECONOMICA ANNO 2021**

**Considerato che** in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL comparto funzioni locali e che in particolare l'art. 71 del suddetto contratto prevede che la nuova disciplina dei fondi decentrati sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline che devono pertanto ritenersi disapplicate;

**Rilevato che** gli articoli 70bis e seguenti del CCNL disciplinano ex novo le indennità attribuibili ai dipendenti del comparto, precisando al comma 5 che "la presente disciplina trova applicazione a far data dal primo comparto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL";

**Richiamato** il verbale della Delegazione trattante del 03.11.2021 relativa alla approvazione dell'ipotesi della ripartizione delle risorse utilizzabili per l'anno 2021;

**Richiamata** la determina dirigenziale Area 1 n. 155 del 13.07.2021 con la quale si è costituito il fondo salario accessorio anno 2021, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, c. 2, D.Lgs. n.

75/2017, dando inoltre atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 così determinata potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

**Visto** i calcoli dell'ufficio ragioneria sulla destinazione economica delle risorse definitive utilizzabili per l'anno 2021 come da prospetto allegato dando atto che tutte le economie o le maggiori spese verificate a consuntivo e derivanti da maggiore o minore utilizzo delle risorse andranno ad incrementare o diminuire la somma destinata ai premi correlati alla performance individuale o organizzativa;

**Si procede alla sottoscrizione** definitiva del CCDI parte economica relativa alla ripartizione delle risorse utilizzabili per l'anno 2021, per l'importo di Euro 68.204,23 come di seguito:

<b>Euro 7.000,00</b>	per progressioni economiche orizzontali
<b>Euro 2.200,00</b>	destinati al pagamento dell'istituto della reperibilità (ex art. 23 CCNL 14/09/2000) art. 68 CCNL 21.05.2018;
<b>Euro 600,00</b>	Destinati al pagamento dell'istituto della reperibilità (ex art. 24 comma 1 CCNL 14/09/20009
<b>Euro 450,00</b>	destinati al pagamento di compensi per specifiche responsabilità (art. 70 quinquess c.2 CCNL 21.05.2018
<b>Euro 2.000,00</b>	per indennità condizioni lavoro, di cui € 600,00 per ex indennità di rischio. € 800,00 per ex indennità maneggio valori ed € 600,00 per disagio.
<b>Euro 1.000,00</b>	art. 56 quinquies CCNL 21.05.2018 per indennità servizio esterno;
<b>Euro 200,00</b>	56 sexies CCNL 21.05.2018 per indennità di funzione;
<b>Euro 54.754,23</b>	per compensi destinati a promuovere produttività e miglioramento dei servizi (performance organizzativa ed individuale) – art. 68 CCNL 21.05.2018.

La seduta è stata chiusa alle ore 11:20  
LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

PARTE PUBBLICA

Dott. Valentina Marvaldi



Rag.ra Maria Grazia Pisano



Dott.ssa Iose Simbula



Ing. Stefania Mameli




PARTE SINDACALE

C.G.I.L. Eugenio Meloni



U.I.L. Priamo Foddis



C.I.S.L. Paola Sarigu ( con firma digitale)





## Scheda destinazione risorse decentrate anno 2021

Destinazione risorse decentrate				
N.	Istituti contrattuali	Stabili	Variabili	Totale
	<b>TOTALE RISORSE</b>	€ 117.037,26	€ 43.572,94	€ 160.610,20
	<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	€ 23.870,22		€ 23.870,22
		€ 93.167,04	€ 43.572,94	€ 136.739,98
	<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA C.C.D.I.</b>	€ 41.993,80	€ 26.541,95	€ 68.535,75
1	Indennità di comparto art. 33, CCNL 2004	€ 16.384,32		€ 16.384,32
2	Progressione economica orizzontale (anni precedenti)	€ 23.428,02		€ 23.428,02
3	EX L.E.D.	€ 2.181,46		€ 2.181,46
4	Compensi previsti da disposizioni di legge		€ 26.541,95	€ 26.541,95
	<b>TOTALE SOMME DA DESTINARE ALLA C.C.D.I.</b>	€ 51.173,24	€ 17.030,99	€ 68.204,23
5	Progressione economica orizzontale (anno in corso)	€ 7.000,00		€ 7.000,00
6	Indennità turno			€ -
7	Indennità reperibilità	€ 2.200,00		€ 2.200,00
8	Maggiorazione per attività prestata in giorno festivo (art. 24 CCNL 14/09/2000)	€ 600,00		€ 600,00
9	Indennità condizioni di lavoro	€ 2.000,00		€ 2.000,00
10	Compenso specifiche responsabilità art. 70-quinquies CCNL 2018	€ 450,00		€ 450,00
11	Indennità di funzione art. 56-sexies CCNL 2018	€ 200,00		€ 200,00
12	Indennità di servizio esterno art. 56-quater CCNL 2018	€ 1.000,00		€ 1.000,00
13	Compensi professionali per difesa in giudizio nelle cause legali R.D. 1578/1933			€ -
14	Compensi al personale delle case da gioco			€ -
15	Incentivo notificazione atti			€ -
16	Premi correlati alla <i>performance Individuale e</i> organizzativa	€ 37.723,24	€ 17.030,99	€ 54.754,23
	<b>TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE C.C.D.I.</b>	€ 51.173,24	€ 17.030,99	€ 68.204,23
	<b>QUADRATURA</b>	€ 93.167,04	€ 43.572,94	€ 136.739,98

Si dà atto che l'importo di cui al punto 16) potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione poiché le parti concordano che tutte le economie o maggiori spese verificate a consuntivo e derivanti da maggiore o minore utilizzo delle risorse indicate nei precedenti punti andranno a incrementare o diminuire la stessa.



